

COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

C.F e P. IVA 005300506578

www.comune.laureanacilento.sa.it e-mail: comunelaureanacto@tiscali.it

PROT. N. 1957

ORDINANZA N. 05

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale” – e s.m.i. che all’art. 192 stabilisce:

- 1) “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”;
- 2) “E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.

VISTO l’art. 198 del suindicato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTI gli artt. 255 e 256 del medesimo D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

VISTO che frequentemente, specie durante il periodo estivo, vengono individuati rifiuti abbandonati indiscriminatamente sul territorio comunale o depositati al di fuori degli appositi contenitori;

CONSIDERATO che simili comportamenti non sono affatto tollerabili in quanto, oltre a rappresentare un problema ambientale, costituiscono un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed anche un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

TENUTO conto che questo Ente ha attivato già dal mese di aprile 2008 la raccolta differenziata dei rifiuti soli urbani su tutto il territorio comunale;

RITENUTO inderogabile assumere idonea ordinanza atta a garantire il rispetto della citata normativa;

VISTO l’art. 50, comma 5°, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 sulle competenze del Sindaco;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265:

ORDINA

1) A tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani e riciclabili esclusivamente nei cassonetti e negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;

2) E’ assolutamente vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, pubblico e privato, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.

Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 D.lgs 152/2006: da un minimo di €. 105,00 ad un massimo di €. 620,00. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 155,00. Se la violazione è ascrivibile a titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da €. 2.600,00 a €. 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da €. 2.600,00 a €. 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

3) E’ vietato altresì il deposito dei rifiuti all’esterno dei contenitori essendo tale attività equiparabile all’abbandono dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;


4) Con decorrenza immediata, l’applicazione delle sanzioni nei confronti di coloro che non ottemperano.

DEMANDA

AL Corpo di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Torchiara (SA) la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs n. 152/2006 in tema di abbandono dei rifiuti.

La presente ordinanza viene pubblica all’Albo Pretorio del Comune, in luoghi pubblici e sul sito internet del Comune www.comune.laureanacilento.sa.it.

Li 26 APR. 2010



Il Sindaco
Rag. Angelo Serra